

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO  
DI SISTEMI DI VIDEOREGISTRAZIONE  
PRESSO LE SUCCURSALI  
DA SPECIALIZZARE NEL TRATTAMENTO DEL CONTANTE

Premesso che:

- nell'ambito della riorganizzazione della rete territoriale è previsto un assetto specializzato per la gestione del contante volto ad accrescere la capacità dell'Istituto di governare i flussi e di gestire il ricambio del circolante, in un quadro di complessivo miglioramento della qualità del servizio prestato agli operatori professionali;
- le Filiali da specializzare nel trattamento del contante effettuano le attività di introito e di esito di banconote con l'utenza istituzionale (banche, poste e società di servizi) e la verifica (selezione e triturazione in linea) *in loco* del contante ricevuto in versamento, nonché le operazioni direttamente collegate con tali attività secondo un modello orientato a favorire l'accesso degli operatori istituzionali e lo svolgimento delle operazioni in condizioni di massima sicurezza e funzionalità;
- presso dette Filiali sono adottate soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico e procedurale. L'attività di verifica e confezionamento delle banconote in scatole sigillate è basata sull'utilizzo di un sistema integrato e "caratterizzato", costituito da una selezionatrice, una incellofanatrice e una inscatolatrice collegate da nastri trasportatori;
- l'utilizzo dei suddetti sistemi integrati consente un'organizzazione delle attività che riduce fortemente i compiti manuali e di controllo per gli addetti e innalza l'efficienza e la sicurezza del processo di lavoro. Le azioni degli operatori saranno circoscritte alla fase di alimentazione della selezionatrice nonché alle eventuali operazioni di rimozione dei blocchi, di risoluzione di anomalie;
- per garantire la sicurezza delle lavorazioni, i sistemi integrati di verifica e confezionamento delle banconote sono collocati all'interno della Divisione I.Pa.C. in locali separati dotati di sistemi di controllo degli accessi. Durante le lavorazioni all'interno dei locali è prevista la presenza di due addetti al sistema integrato e, all'occorrenza, del supervisore; le lavorazioni possono svolgersi a condizione che ci sia la presenza di almeno due dei citati elementi;
- l'accesso ai locali è subordinato al "consenso" degli addetti al sistema integrato, senza il coinvolgimento degli operatori del Posto di Controllo ai quali non è, quindi, richiesto alcun intervento;
- le peculiarità delle lavorazioni che si svolgono all'interno delle Filiali da specializzare nel trattamento del contante e la delicatezza delle attività effettuate con i sistemi integrati di verifica e confezionamento delle banconote consigliano l'adozione di misure di sicurezza specifiche

volte a garantire il corretto dispiegarsi delle attività attraverso sistemi di videoregistrazione dedicati;

le parti sottoscrivono la seguente intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970.

#### Art. 1

##### *Finalità e oggetto della videoregistrazione*

1. La videoregistrazione disciplinata dal presente accordo è effettuata per consentire la ricostruzione successiva dei fatti a tutela degli interessi della Banca e degli stessi dipendenti e non è in alcun modo finalizzata a realizzare un controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.

2. L'utilizzo dei sistemi di videoregistrazione è funzionale ad assicurare esclusivamente:

- la sicurezza delle lavorazioni aventi ad oggetto i valori, mediante la ripresa degli accessi ai locali che accolgono i sistemi integrati di verifica e confezionamento delle banconote;
- la ricostruibilità *ex post* del regolare svolgimento del processo, dal momento dell'apertura delle confezioni da verificare (ballettoni, ballette, mazzette) fino a quello dell'alimentazione dell'apparecchiatura.

#### Art. 2

##### *Modalità di registrazione*

1. La registrazione degli accessi ai locali ove sono ubicati i sistemi integrati di verifica e confezionamento delle banconote è effettuata posizionando in corrispondenza di ciascun ingresso del locale:

- una telecamera che inquadra dall'esterno l'ingresso al locale medesimo;
- una telecamera che riprende l'ingresso del locale dall'interno in modo da inquadrare in piano americano (cioè dal ginocchio alla testa) i soggetti che accedono o escono.

2. La registrazione del processo automatico di selezione all'interno del locale è effettuata attraverso due telecamere che, con inquadratura ristretta alla zona di caricamento dell'apparecchiatura, riprendono le fasi di apertura delle confezioni e di alimentazione dell'apparecchiatura.

3. Le telecamere operano solo in videoregistrazione. Tuttavia - nei soli casi in cui lo stato dei luoghi non consenta a chi è all'interno del locale di vedere direttamente chi chiede di accedere al locale stesso - le immagini riprese dalle telecamere esterne posizionate in corrispondenza di ciascun ingresso del locale sono trasmesse, in diretta, su di un monitor, posto all'interno del locale ove è ubicato il sistema integrato, sì da consentire ad uno degli addetti di sbloccare il varco.

### Art. 3

#### *Custodia degli apparati e tempo di conservazione delle immagini*

1. La registrazione delle immagini è assicurata da apparati "dedicati".
2. Gli apparati sono collocati in contenitori chiusi a chiave, ubicati nel Posto di Controllo ove pure sono custodite le relative chiavi. Presso la Filiale di Roma Tuscolano, i cui impianti di sicurezza fanno capo al Posto di Controllo del CDM (gestito con modalità differenti dai Posti di Controllo delle Filiali), l'apparato è collocato all'interno della postazione di presidio dei Carabinieri. Oltre che nelle ipotesi di accesso alle registrazioni di cui all'art. 4, accedono agli apparati:
  - il Carabiniere addetto al Posto di Controllo ovvero, per la Filiale di Roma Tuscolano, quello impegnato presso la postazione di presidio dei Carabinieri, che effettua, in aggiunta alle altre prove di funzionalità degli impianti di sicurezza, anche la verifica quotidiana del regolare funzionamento degli apparati di videoregistrazione "dedicati"; la verifica avviene mediante la visione di registrazioni di prova, non aventi ad oggetto le lavorazioni;
  - l'incaricato della ditta di manutenzione degli apparati in occasione delle previste visite periodiche o in occasione di interventi per la risoluzione di guasti;
  - gli addetti del Servizio Revisione Interna incaricati di svolgere accertamenti presso la Filiale per la verifica del regolare funzionamento degli apparati; la verifica avviene mediante la visione di registrazioni di prova, non aventi ad oggetto le lavorazioni.
3. Le registrazioni sono conservate per un periodo di 7 giorni, salvo che a fini di conservazione di mezzi di prova non si renda necessario un tempo superiore, a fronte di intervenute contestazioni di terzi ovvero fino alla conclusione di indagini su fatti anomali svolte dal Servizio Revisione Interna. Trascorso detto termine le videoregistrazioni sono cancellate.

#### Art. 4

##### *Accesso alle registrazioni*

1. Gli accessi alle registrazioni sono effettuati congiuntamente dal Direttore della Filiale e dal Titolare dell'unità I.Pa.C. (o loro Sostituti) esclusivamente ove si renda necessaria la ricostruzione degli eventi relativi alla regolarità degli accessi e delle lavorazioni. In particolare, l'accesso alle videoregistrazioni può essere effettuato qualora la Direzione della Filiale - in presenza di irregolarità emerse nelle verifiche in dettaglio delle banconote versate - ritenga necessario ricostruire specifiche fasi operative anche ai fini della rappresentazione degli eventi ai terzi versanti (banche, poste, società di servizi).

2. I dipendenti interessati sono preavvisati dell'accesso alle videoregistrazioni e possono partecipare alla visione delle immagini o farsi rappresentare da un altro dipendente. Ove non abbiano partecipato direttamente alla visione delle immagini, i dipendenti possono in ogni caso visionarle in un secondo momento. In occasione della visione delle registrazioni i dipendenti non sono tenuti a rendere alcuna dichiarazione in merito ai contenuti delle stesse.

3. L'accesso alle immagini registrate è, inoltre, consentito ove vengano riscontrati fatti anomali; in tal caso la visione è riservata congiuntamente ad almeno due elementi incaricati dal Servizio Revisione Interna.

#### Art. 5

##### *Attuazione in sede locale*

1. In sede locale, prima dell'attivazione delle telecamere, le Direzioni verificheranno con le Rappresentanze sindacali formalmente costituite che la relativa installazione sia conforme a quanto previsto dal presente accordo. Della verifica verrà dato atto in un verbale di constatazione di cui il presente accordo costituirà parte integrante.

##### Dichiarazioni a verbale

L'Amministrazione dichiara che la videoregistrazione consentirà tra l'altro agli addetti al sistema integrato di allontanarsi temporaneamente, ove necessario, dalla postazione di lavoro. In caso di allontanamento di uno dei due addetti, nel locale dovrà essere presente il supervisore.

Il contenuto del presente accordo verrà portato a conoscenza di tutto il personale interessato, cui sarà fornita idonea informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.